



**CITTÀ DI VERCELLI**

# **REGOLAMENTO GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE**

Art. 35 c. 1, D.lgs. 1/2018  
Direttiva 22 dicembre 2022 PCDM  
D.G.R. 8-8304/2024/XI, 18 marzo 2024

## INDICE

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 - Costituzione del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile   | 3  |
| Art. 2 - Il Sindaco                                                        | 3  |
| Art. 3 - Obiettivi del GCVPC                                               | 3  |
| Art. 4 - Attività del GCVPC                                                | 4  |
| Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione         | 4  |
| Art. 6 - Volontari effettivi                                               | 5  |
| Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC                    | 5  |
| Art. 8 - Diritti dei volontari                                             | 6  |
| Art. 9 - Doveri dei volontari                                              | 6  |
| Art. 10 - Organi del GCVPC                                                 | 7  |
| Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC                        | 7  |
| Art. 12 - Consiglio Direttivo                                              | 7  |
| Art. 13 - Coordinatore Operativo                                           | 8  |
| Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC                               | 9  |
| Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI | 9  |
| Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie                               | 10 |

## **Art. 1 - Costituzione del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile**

1. Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 239 del 31 luglio 2002, è stato costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Vercelli, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Vercelli in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del D.lgs. n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di seguito RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020 nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
4. L'iscrizione all'Elenco Territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione Piemonte, precede l'iscrizione al RUNTS, in armonia con quanto previsto all'art. 11,c. 1, del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020;
5. L'operatività de GCVPC sarà formalmente riconosciuta solo a seguito di entrambe le iscrizioni, fatte salve le situazioni di emergenza, per le quali è consentito l'impiego del GCVPC a seguito di attivazione da parte di un'autorità di protezione civile, anche in carenza dell'iscrizione al RUNTS.

## **Art. 2 - Il Sindaco**

1. Il Sindaco, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC.
2. Il Sindaco è responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018.
3. Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.
4. L'istanza di iscrizione all'Elenco Territoriale può essere presentata dal Sindaco o da un suo delegato. In quest'ultimo caso la delega andrà allegata all'istanza stessa. In sede di presentazione della predetta istanza, dovrà essere allegato alla documentazione, l'atto del comune di cui all'art. 5, comma 5, del presente schema di regolamento.

## **Art. 3 - Obiettivi del GCVPC**

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del D.lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'art.1 del D.lgs. n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti,

gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del D.lgs. n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali di Protezione Civile.

#### **Art. 4 - Attività del GCVPC**

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.lgs. n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a. eventi emergenziali di Protezione Civile di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 1/2018;
  - b. attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/11/2012;
  - c. attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.lgs. n. 1/2018;
  - d. attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
  - e. attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f. attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del GCVPC secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune;
  - g. attività previste da apposite Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del GCVPC a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.
4. Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - Il *Registro dei Volontari iscritti*;
  - Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea*;
  - Il *Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*
5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea ed i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, purchè siano in grado di comprendere e parlare adeguatamente la lingua italiana e non posseggano le limitazioni di carattere penale che ne escluderebbero l'accesso all'attività lavorativa presso i pubblici uffici.
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere

impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono altresì aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
4. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, PEC, ecc.);
  - copia del documento di identità in corso di validità;
  - copia del Codice Fiscale.
5. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore Operativo del GCVPC di cui all'art. 13.
6. In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore Operativo.
7. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
8. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

## **Art. 6 - Volontari effettivi**

1. Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC, che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel *Registro dei Volontari iscritti*, verranno consegnati:
  - copia della polizza assicurativa di cui al successivo art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - tesserino di appartenenza al GCVPC;
  - vestiario e dispositivi di protezione individuale (di seguito DPI) idonei;
  - copia del presente regolamento.

## **Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC**

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
  - a. recesso volontario presentato dal volontario;
  - b. assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
  - c. perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;

- d. utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC;
- 2. La perdita di qualità di appartenente al GCVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore Operativo o dal Sindaco e, quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3. Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore Operativo e al Sindaco.
- 4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale (vestiario e DPI), il tesserino e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione; in mancanza gli sarà addebitato, a cura del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

## **Art. 8 - Diritti dei volontari**

- 1. Il volontario del GCVPC, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.lgs. n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 1/2018.
- 2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune, secondo le modalità previste dall'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario di Protezione Civile.
- 3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

## **Art. 9 - Doveri dei volontari**

- 1. I volontari sono tenuti a:
  - a. assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore Operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b. conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c. indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d. partecipare alle riunioni e alle assemblee del GCVPC, ai corsi e alle prove d'addestramento e alle esercitazioni di Protezione Civile promosse dal Comune, dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
  - e. comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore Operativo di cui al successivo art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio;

- f. Il volontario quando rappresenta il GCVPC e il Comune, deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del gruppo e dell'ente, la divisa deve essere indossata e portata con decoro.

## **Art. 10 - Organi del GCVPC**

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
  - a. Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
  - b. Consiglio Direttivo;
  - c. Coordinatore Operativo.

## **Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC**

1. L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal Coordinatore Operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione, in seconda convocazione può essere ritenuta valida con la presenza di un terzo dei volontari effettivi. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
  - elezione del Consiglio Direttivo;
  - elezione e revoca del Coordinatore Operativo;
  - elezione e revoca del Vice-Coordinatore Operativo;
  - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
  - proposta del programma delle attività predisposta dal Coordinatore Operativo.

## **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 11 e 25 iscritti, composto da 9 volontari per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore Operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore Operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il Vice-Coordinatore Operativo.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore Operativo o del Vice-Coordinatore Operativo si andrà al voto.
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;

5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;
6. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore Operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore Operativo.
7. Il Consiglio Direttivo, in particolare:
  - a. definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo;
  - b. collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione Civile;
  - c. definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore Operativo, per la formazione e per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d. programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal piano comunale di Protezione Civile.
8. Il ruolo di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quello di amministratore, a qualsiasi livello istituzionale.

### **Art. 13 - Coordinatore Operativo**

1. Il Coordinatore Operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 del presente regolamento per un periodo di 5 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
2. Il ruolo di Coordinatore Operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore Operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore Operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
3. Il Coordinatore Operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano comunale di Protezione Civile e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
4. Il Coordinatore Operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il Coordinatore Operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6. Il Coordinatore Operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
7. Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il Coordinatore Operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le “Funzioni volontariato” delle diverse sale operative del territorio.
9. Il Coordinatore Operativo provvede a trasmettere al Sindaco una relazione dettagliata sull’attività svolta dal GCVPC nell’anno precedente.
10. L’Assemblea ai sensi dell’art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
11. Ai fini dell’espletamento dei compiti assegnati, il Coordinatore Operativo può avvalersi di una segreteria operativa, composta dai volontari del GCVPC, secondo modalità di scelta e organizzative interne.

#### **Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC**

1. In base a quanto previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all’interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell’ambito delle attività di Protezione Civile, previa adeguata formazione e addestramento.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco e sotto la guida del Coordinatore Operativo, ai sensi del disposto dell’articolo 12, comma 5, del D.lgs. n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell’articolo 41 comma 2 del citato D.lgs. n. 1/2018.
5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco, anche tramite la struttura comunale di Protezione Civile.

#### **Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

1. Il Comune assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I volontari del GCVPC sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell’abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l’operatività del GCVPC, per l’espletamento dei compiti di

Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.

3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore Operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
7. Al GCVPC sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

#### **Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie**

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 1/2018.
2. Nel bilancio del Comune sono previsti:
  - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc.;
  - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 106/2020, in quanto compatibile.